



Commissione Tributaria Provinciale di Roma
IL PRESIDENTE

ai Presidenti di sezione
ai Vice Presidenti di sezione
ai Giudici
al Dirigente amministrativo
e p.c. al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
e p.c. al Presidente della CTR del Lazio
e p.c. al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma
e p.c. al Consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Roma

oggetto: misure per la prevenzione del contagio da COVID-19

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

Visti gli artt. 1 e 2 del decreto legge che prevedono, nei limiti della compatibilità, l'applicazione alle Commissioni tributarie delle disposizioni dettate per la giurisdizione ordinaria;

Ritenuta l'applicabilità dell'art. 1 del decreto legge laddove dispone il rinvio d'ufficio di tutte le udienze fissate dal 9 al 22 marzo;

Ritenuta l'applicabilità dell'eccezione prevista dall'art. 2, lett. g), n. 1), che esclude dal rinvio “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, disponendo che “in quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”;

Ritenuto che l'eccezione possa trovare applicazione nei casi in cui vi sia istanza di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati e la trattazione sia stata dichiarata urgente dal Presidente di sezione con decreto non impugnabile;

Considerato che l'istanza di sospensione viene normalmente inserita nei ricorsi come clausola di stile;

Ritenuto, pertanto, che l'operatività dell'eccezione debba essere subordinata a specifica motivata istanza della parte interessata

D I S P O N E

- il rinvio a nuovo ruolo di tutte le udienze fissate dal 9 al 22 marzo;
- la trattazione, nel periodo dal 9 al 22 marzo, dei soli procedimenti per i quali, a seguito di istanza di sospensione, ribadita con successiva motivata richiesta di trattazione, vi sia dichiarazione d'urgenza da parte dei Presidenti di sezione.

Roma 9 marzo 2020

Il Presidente

Sergio Di Amato